



La mancanza di qualsiasi comunicazione all'assicurato e l'avvenuto pagamento del sinistro nonostante il dissenso da parte dello stesso, con conseguente applicazione di una classe di merito peggiorativa, integra una ipotesi di "mala gestio" della lite. Pur se è vero che, in virtù del patto di gestione della lite, la compagnia assicuratrice è libera di gestire la liquidazione del danno secondo i criteri ritenuti più opportuni, è anche vero che, in ogni caso, i pregiudizi economici conseguenti, non possono e non devono ricadere nella sfera patrimoniale degli assicurati che hanno adempiuto al proprio obbligo di fornire tutti gli elementi utili alla migliore gestione della lite. Quanto, poi, alla eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla convenuta, il Giudice ha ritenuto la propria competenza non risultando il valore della domanda indeterminata o indeterminabile essendo rappresentato dalla differenza e dalle conseguenti riverberazioni di natura economica che l'appartenenza alle due classi di merito - di provenienza e di destinazione - determina. Il valore della domanda, in altri termini, è determinabile con riferimento al detrimento patrimoniale ingiustificatamente patito dall'assicurato, a seguito del declassamento operato dalla compagnia (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 13.03.2013)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 3750/12 RGNR

ASSEGNATA A SENTENZA IL 13/03/13

promossa da

PPP CCC nato il <...> a Terzigno (cod. fisc. <...>) e residente ivi al Viale <...> rapp fo e difeso dall'avv. Fff AAA (Cod Fisc <...> - Fax 081-<...> - Pec avvocatoaaa@pec it) presso il quale e elef te dom.to in <...> alla via Aaa, 20, giusta procura a margine della citazione- **parte attrice** -

CONTRO

Groupama Assicurazioni S.p.A (C.F. 00411140585), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. <...>, nato a <...> il <...> in qualità di Procuratore Speciale della Groupama Ass.ni S.p.a. giusta poteri conferiti dall'A.D. Dott. <...> in data <...> - domiciliato per la carica presso la sede in Roma al viale Cesare Pavese n.385, elettivamente domiciliata in Ccc alla via <...> presso lo studio degli avvocati Ggg (<...>) ed Aaa (<...>) dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa . I procuratori hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al fax n. 081/<...> o agli indirizzi di posta elettronica certificata ggg@avvocatinapolilegalmail.it e/o aaa@avvocatinapoli.legalmail.it; -convenuta -

OGGETTO: Risarcimento danni per mala gestio e ricostituzione della classe di merito.

CONCLUSIONI: Come da verbale

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09.

La domanda proposta dalla parte attrice con l'atto di citazione ritualmente notificato volta ad ottenere la declaratoria della illegittima applicazione del malus al contratto assicurativo distinto dal numero di polizza <...>, giusta attestato di rischio allegato in atti, e, quindi volta ad ottenere il ripristino della classe di merito e la restituzione della somma pari ad euro 162,00 pagata in eccedenza, oltre interessi e rivalutazione con vittoria delle spese e fondata e per quanto di ragione va accolta.

La titolarità del diritto ad agire ed a resistere nel presente giudizio in capo al PPP ed alla GROUPAMA ASS NI è stata documentalmente provata ed il contraddittorio deve ritenersi correttamente instaurato.

Sulla competenza per valore del Giudice a decidere in ordine alla presente controversia va confermato, così come chiarito dal procuratore della parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni e, nella comparsa depositata, che, il valore della domanda deve ritenersi rappresentato dalla differenza economica esistente fra le due classi di appartenenza.

Sul punto non si riscontrano pronunce di legittimità ma esistono diverse pronunce di merito (GDP di Napoli del 23/3/12; GDP di Bari del 13/10/2003 Gdp Pozzuoli del 08/05/2006), condivise dall'adito magistrato.

Passando, quindi, all'esame del merito, la domanda proposta dall'attore è fondata e va accolta.

I contratti di assicurazione per la R.C.A. devono essere stipulati a condizioni di polizza che prevedono "la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione" oppure, in alternativa, con clausola di franchigia che preveda un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.

Esiste pure una formula tariffaria mista, definita dal legislatore "bonus-malus con franchigia assoluta", che la società d'assicurazione ha l'obbligo di concedere su richiesta del contraente assicurato.

Nel contratto assicurativo intercorso tra le parti, appartenente alla prima delle due ipotesi sopra riportata, nella forma tariffaria "bonus-malus", la variazione della classe di merito, determinante l'oscillazione in più o in meno dell'ammontare del premio, è condizionata, giusta normativa vigente, dal verificarsi o meno di sinistri stradali nel corso di un certo periodo.

Mentre l'interpretazione "ad litteram" di tale ultima condizione indurrebbe a ritenere operativa l'applicazione della variazione "in malus" al solo verificarsi di un sinistro in cui rimanesse coinvolto l'assicurato una lettura organica della norma, inserita nel contesto in cui è chiamata ad operare, induce ad escludere tale automatismo perché la formula, come posta e strutturata, tende non solo a premiare l'assicurato virtuoso (ed il riferimento "al merito" delle classi rinforza tale convincimento), ma anche a porsi in direzione a questi favorevole quale parte più debole del sinallagma contrattuale, si da dover necessariamente richiamare, quale elemento rilevante della variazione "in malus", la sua responsabilità, anche concorsuale, nella causazione dell'evento dannoso.

Pertanto la richiamata formula trova il proprio presupposto applicativo "In bonus" qualora l'assicurato nel periodo in esame non sia stato coinvolto in un incidente ed "in malus" qualora l'assicurato abbia una responsabilità anche concorsuale nella determinazione di un sinistro.

- La presente controversia ha per oggetto il ripristino della classe di merito assicurativa attribuita alla parte attrice antecedentemente al verificarsi del sinistro occorso il 22/1/09 modificata a seguito del risarcimento disposto dalla SPA GROUPAMA unilateralmente senza alcuna comunicazione all'assicurato.

A sostegno della mancanza di responsabilità, parte attrice ha prodotto la copia di un modello CAI attestante che, nelle circostanze di tempo e di luogo, l'autoveicolo della attrice, mentre era accodato ad altre auto, venne tamponata dal veicolo che sopraggiungeva e venne sospinto in avanti contro un veicolo che lo precedeva.

Sulla scorta di tale documento, non può revocarsi in dubbio che, alcuna responsabilità possa essere addebitata al PPP, al quale, quindi, illegittimamente è stato applicato il "malus" per un risarcimento non dovuto.

Infatti, se è vero che, contrattualmente è previsto che l'impresa "assume fino a quando ne ha interesse la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno" è anche vero che, tale potere va esercitato non solo nell'interesse della compagnia ma anche nell'interesse dell'assicurato rappresentato ai fini del risarcimento, trattandosi, sostanzialmente, di conferimento di mandato da parte di questi alla Compagnia, su cui grava il conseguente onore di diligenza di cui all'art. 1710 c. c..

Va considerato che, la normativa a favore del consumatore esclude che, con le clausole contrattuali, ne venga diminuita la tutela, come previsto dall'art. 1469 bis, primo comma. Nel caso in esame, la perdita della classe di merito ed il conseguente aumento del premio a carico del PPP, discendono esclusivamente dal risarcimento - non dovuto - al terzo estraneo al rapporto contrattuale.

Ne consegue che, l'assegnazione all'assicurato di una classe di merito diversa e peggiore "per il risarcimento anche parziale di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo ..." deve ritenersi illegittima ed anche inefficace per violazione dell'art. 1469 bis, in quanto dall'applicazione della detta clausola, consegue, nella fattispecie, la perdita del diritto della parte attrice alla classe di merito che le sarebbe spettata.

Va anche chiarito che l'art. 1917 c.c. recita: "Nell'assicurazione della responsabilità l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare ad un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha la facoltà, previa comunicazione all'assicurato di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede"

Si tratta, pertanto di un tipo di contratto che, con riguardo ad una determinata attività dell'assicurato, obbliga l'assicuratore a tenere indenne quest'ultimo di quanto costui sia costretto a pagare a terzi in seguito di un fatto colposo a lui addebitato a titolo di inadempimento. Detta assicurazione, infatti, presuppone l'imputabilità del fatto dannoso - a titolo di colpa - all'assicurato come fondamento dell'obbligo di risarcire il danno, essendo esclusi dalla garanzia solo i danni derivanti da fatto doloso dell'assicurato (art. 1917 1° comma c.c.).

Nell'assicurazione per la responsabilità civile, quindi, l'interesse dell'assicurato consiste nel cautelarsi contro il rischio di alterazione negativa del proprio patrimonio complessivamente considerato ed esposto a responsabilità illimitata per eventuali comportamenti colposi anche gravi con la sua reintegrazione attraverso il pagamento da parte dell'assicuratore di una somma di denaro pari all'esborso dovuto dall'assicurato nell'ambito, per la più, di un tetto massimo detto Massimale (Cass. Civ. 7971/93).

Normalmente, è previsto nelle polizze il cosiddetto patto di gestione della lite, in genere qualificato come mandato in "rem propriam", in base al quale l'assicuratore assume il diritto e l'obbligo di condurre la lite ed ha anche il potere di transigerla. Tale patto, come affermato dalla sentenza della Cassazione n. 9744/94 "configura un negozio tipico accessorio del contratto di assicurazione, costituendo un mezzo attraverso il quale viene data esecuzione al rapporto stesso".

L'ipotesi di "mala gestio" della lite da parte dell'assicuratore è configurabile non solo nel caso in cui questi, avvalendosi del patto di gestione della lite, la gestisca in modo da arrecare pregiudizio all'assicurato per l'eccessiva cura dei propri interessi, ovvero nel caso in cui, benché posto tempestivamente in grado di gestire la lite, se ne disinteressi in modo da pregiudicare gli interessi dell'assicurato, ma anche nel caso in cui l'assicuratore rifiuti, senza un apprezzabile motivo, di valutare sino al limite della colpa lieve, di aderire ad una proposta di transazione con il terzo danneggiato che, alla stregua degli elementi valutabili, presentava, al momento in cui il rifiuto fu espresso, i caratteri della ragionevolezza e della vantaggiosità (Cass. Civ. 2177/94). In tali ipotesi l'assicuratore è tenuto a rispondere oltre i limiti del massimale, del danno arrecato all'assicurato con la sua condotta colposa, in misura pari alla maggior somma, rispetto a quella risultante dal massimale, che l'assicurato deve corrispondere al terzo danneggiato (Cass. Civ. 2177/94).

Con riferimento al caso di specie, quindi, quanto meno la SPA GROUPAMA avrebbe dovuto dimostrare di aver inviato qualche comunicazione all'assicurato onde renderlo edotto della volontà di definire la lite con la parte avversa.

In mancanza di tale comunicazione l'avvenuto pagamento, con il dissenso dell'assicurato e, l'applicazione di una classe di merito peggiorativa in danno della parte attrice, così come documentato dalla attestazione di rischio e dalle copie dei certificati di assicurazione, devono considerarsi sicuramente illegittimi, integrando una ipotesi di "mala gestio" della lite.

Per tale motivo, la richiesta di reintegrazione della classe di merito deve essere accolta, così come deve essere accolta la richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza e, cioè, va accolta la richiesta di condanna al pagamento della somma pari ad euro 162,00 ai quali vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo. Le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente e, stante la dichiarazione resa dal Procuratore della parte attrice, esse gli vanno attribuite per averle anticipate e per averne chiesto l'attribuzione.

Sul punto deve peraltro evidenziarsi che , parte attrice prima di intentare l'azione giudiziaria ha esperito il tentativo di mediazione, cui però, la società convenuta non ha aderito e tanto giustifica ancor più l'applicazione del principio di soccombenza.

Mala gestio della lite: reintegrazione classe di merito e restituzione somme (M.Cuomo)

Scritto da Maria Cuomo

Venerdì 13 Settembre 2013 00:00

Visto il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi contenuto nel D.M. del 20/07712 n. 140, in G.U. n. 195 del 22/08/2012; da tenere in considerazione, a prescindere dall'attività svolta dai procuratori in precedenza (sul punto Tribunale Varese, sez. I civile, sentenza 26.09.2012 n° 1252 laddove è scritto che "L'art. 41 del decreto contiene una espressa norma di diritto intertemporale in cui è previsto che le disposizioni di nuovo conio si applichino "alle liquidazioni successive alla entrata in vigore del DM stesso (quindi, dal 23.8.2012). Il regolamento, ai fini della applicabilità ai processi pendenti, indica, dunque, quale parametro di riferimento, non il momento in cui si è conclusa l'attività del professionista (momento statico) ma il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso (momento dinamico). Ciò vuol dire che è irrilevante il referente tempore che fa da sfondo all'attività compiuta. e rileva, invece, la data storica vigente al momento dell'attività giudiziale-procedimentale di quantificazione del compenso spettante) tenuto conto del valore del danno complessivo; della natura e della complessità della controversia; delle questioni trattate; dell'esito del giudizio; dell'attività professionale svolta dal Procuratore; del numero delle parti in causa, esse vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

I Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PPP Ccc contro la SPA GROUPAMA ASSICURAZIONI in persona del legale rapp te casi provvede:

Accoglie la domanda e per l'effetto, ritenuta integrata una ipotesi di mala gestio condanna la SPA GROUPAMA ASS.NI alla immediata reintegrazione della classe di merito per quanto alla polizza avente n.. 312/90/00016177/025, in favore del PPP a far data dall'anno 2011

Mala gestio della lite: reintegrazione classe di merito e restituzione somme (M.Cuomo)

Scritto da Maria Cuomo

Venerdì 13 Settembre 2013 00:00

Condanna la SPA GROUPAMA ASS.NI alla restituzione della somma pari ad euro 162,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;

Condanna la SPA GROUPAMA ASS.NI in persona del legale rapp.te., al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 600,00, di cui € 150,00 per spese, comprese quelle della mediazione € 450,00 per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA da attribuirsi al procuratore ex art. 93 c.p.c.

Così deciso in Ottaviano il 13/3/13

IL GIUDICE DI PACE

Dott.ssa Maria CUOMO